

COMUNE DI OLGiate MOLGORA

Codice Ente 10623

PROVINCIA DI LECCO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 81 del Registro delle Deliberazioni

Copia

Oggi, **30 SETTEMBRE 98 - 21.00** riunito, previa convocazione nei modi e termini di legge nella sala Consiliare sita nel Palazzo Comunale, il CONSIGLIO COMUNALE in Sessione ~~Extra~~ordinaria, Seduta Pubblica di Prima Convocazione così rappresentato:

		presenti	assenti
1	SALA RENATO	sì	
2	FIERLI PAOLA	sì	
3	FERRARIO GIANCARLO	sì	
4	PEZZUTO ROBERTO	sì	
5	ORSANIGO GIUSEPPE	sì	
6	MAGNI MANLIO GIUSEPPE	sì	
7	PANZERI EMANUELE	sì	
8	VIGANO MARGHERITA	sì	
9	GALBUSERA EGIDIO FABIO	sì	
10	GALBUSERA PIERANTONIO	sì	
11	GHEZZI ROSANNA	sì	
12	BAIO DOMENICO		sì
13	MANDELLI GABRIELE		sì
14	FARE' PIETRO	sì	
15	CRIPPA ANGELO AGOSTINO	sì	
16	CATTANEO CATIA		sì
17	RAVASI MAURO LUIGI	sì	
TOTALE		14	3

per trattare il seguente ordine del giorno:

OGGETTO: DETERMINAZIONE SANZIONI TRIBUTI COMUNALI AI SENSI DEI DD.LGS. N. 471, 472 E 473 DEL 1997 MODIFICATO CON D.LGS. N. 203 DEL 05/06/1998.

Assiste alla riunione il Segretario Comunale Dott. ssa M.A. MANFREDA.

Presiede il Sig. RENATO SALA - SINDACO - , il quale, accertata la regolarità dell'adunanza apre la seduta per la discussione dell'argomento sopra segnato:

OGGETTO DETERMINAZIONE SANZIONI TRIBUTI COMUNALI AI SENSI DEI DD LGS N. 471, 472 E 473 DEL 1997 MODIFICATO CON D LGS N. 203 DEL 05/06/1998.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Vicesindaco illustra ampiamente il contenuto della presente deliberazione;

Il Consigliere Farè chiede se queste sanzioni sono retroattive in quanto si riferiscono all'I.C.I.A.P. che come imposta non esiste più. Ritiene che sia una Legge vessatoria imporre una sanzione per chi ha sbagliato e imporre anche di consegnare documenti, oltre ad aver caricato il cittadini dell'onere di predisporre denuncia e calcolare l'imposta.

Il Sindaco risponde che la sanzione è retroattiva solo se più favorevole al contribuente ed inoltre, nei casi di richieste di informazioni inviate per l'ICI, vi è da compilare un questionario, a richiesta del cittadino utilizzando anche gli uffici comunali. La sanzione viene comminata solo se non viene presentato il questionario.

Dopo di che,

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disciplinante l'imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni, la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) e la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 24 Aprile 1989, n. 144, istitutivo dell'Imposta Comunale per l'esercizio di Imprese e di Arti e Professioni (ICIAP), e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Testo Unico per la Finanza Locale approvato con Regio Decreto del 14 settembre 1931, n. 1175, per quanto attiene alle disposizioni generali, che si ritengono applicabili agli eventuali altri tributi comunali di competenza dell'Ente in aggiunta a quelli indicati nei punti suddetti che restano disciplinati dalle rispettive norme di riferimento specifiche;

VISTI i Decreti Legislativi n. 471, n. 472, e n. 473, del 18 dicembre 1997 e modificato con il D.Lgs. 203 del 05/06/1998, relativi alla riforma delle sanzioni tributarie, ai principi generali di applicazione delle sanzioni ed alla revisione delle sanzioni tributarie stesse, emanato dal Governo sulla base della delega prevista dall'art. 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il particolare il Decreto Legislativo n. 473/97, il quale modifica le sanzioni tributarie specificatamente per i tributi locali ed in special modo quelli indicati in precedenza, per i quali fissa dei limiti minimi e massimi delle sanzioni da graduarsi a discrezione degli enti impositori in base ai principi dettati dalle norme suddette;

RAVVISATO che i Decreti Legislativi del 1997 sopra citati entrano in vigore dal 1 aprile 1998, e che le nuove sanzioni si applicano a partire da quelle contestate successivamente a tale data, tenuto conto dei principi fissati dal D. Lgs. 472/97 e successive modificazioni;

EVIDENZIATO che occorre aggiornare il sistema sanzionatorio del Comune e in materia di inadempienze tributarie;

RITENUTO pertanto necessario approvare con la presente deliberazione la graduazione delle sanzioni tributarie da applicarsi dal 1 aprile 1998 ai sensi dei decreti legislativi citati improntandola ai seguenti criteri in ottemperanza quanto indicato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

- a) **sanzione** in misura percentuale superiore a quella intermedia tra il massimo ed il minimo di legge (min. 100%, max. 200%, valore intermedio 150%) per l'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione, in relazione al grave pericolo di danno insito in questo tipo di violazione che può concretizzarsi in ipotesi di evasione d'imposta con difficoltà, per l'Ufficio comunale di reperire i dati necessari alle verifiche, pertanto si ritiene corretto che tale misura sia stabilita pari al 160%, come evidenziato nei successivi prospetti;
- b) **sanzione** in misura percentuale inferiore a quella intermedia tra il massimo e il minimo di legge (min. 50%, max. 100%, valore intermedio 75%) in caso di presentazione di denuncia o dichiarazione infedele, in relazione al pericolo di danno inferiore a quello della omessa presentazione denuncia o dichiarazione, ma pur tuttavia di grave rilevanza ai fini della corretta liquidazione e verifica dell'imposta, potendo la stessa concretizzare ipotesi di evasione tributaria, pertanto si ritiene corretto che tale misura sia stabilita pari al 70% come evidenziato nei successivi prospetti;

- c) **sanzione** in misura intermedia tra il massimo ed il minimo di legge nel caso di mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti o mancata restituzione o compilazione, anche incompleta o infedele, di questionari o comunque inadempimenti, a fronte di richieste legittime dell'Ente, in relazione al fatto che la misura punitiva più elevata tende a rafforzare il dovere di collaborazione imposto dalla Legge ai cittadini contribuenti;
- d) **sanzione** minima in caso di errori formali attinenti ad elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, in relazione, all'irrelevante pericolo di danno con conseguente attenuazione della misura punitiva della sanzione;
- e) **nel caso** di precedenti sanzioni su qualsiasi tributo comunale comminate negli ultimi tre anni all'autore della violazione, la sanzione inflitta è aumentata del 30%, in ogni caso nel rispetto del limite massimo di legge, in ottemperanza all'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 472/97, quale elemento di identificazione della personalità dell'autore della violazione;
- f) **le sanzioni** suddette sono ridotte al minimo edittale previsto dalla norma nel caso di condizioni economiche e sociali di grave precarietà del contribuente, previa richiesta dello stesso accompagnata da una attestazione documentata dalla quale risulti che il reddito del nucleo familiare è inferiore a quello minimo previsto dal nuovo redditometro, in ottemperanza ai principi del comma 1 del citato art. 7;
- g) **aumento** della sanzione del 50% nell'ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 7, del D.Lgs. 472/97, nel caso in cui il contribuente che ha commesso la violazione sia incorso in altre violazioni della stessa indole nei tre anni precedenti, senza definizione della stessa ai sensi dell'art. 13, 16 e 17 del D.Lgs. 472/97;
- h) **in riferimento** all'art. 12 del D.Lgs. 472/97, che detta la disciplina del concorso di violazione e della continuazione:
 - se con una sola azione od omissione vengono violate più disposizioni, ovvero se con più di azioni od omissioni vi sono più violazioni della stessa disposizione, si applica, la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 50%;
 - se le violazioni suddette si rilevano ai fini di più tributi, si applica quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto;
 - nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi d'imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi d'imposta sono più di due, mentre se i periodi sono due, la sanzione è aumentata del 50%
- i) **ai fini** di cui al comma 4 del citato art. 7 del D.Lgs. 472/97, la sproposizione tra l'entità del tributo, a cui la sanzione si riferisce, e la sanzione medesima, ricorre allorché l'ammontare della sanzione è superiore al triplo del tributo dovuto, questa è ridotta al predetto limite (triplo del tributo dovuto). ma in ogni caso non può scendere come importo al di sotto della metà del minimo previsto dalla legge:

Visto inoltre che ai sensi dell'art. 10 del D.Lvo 504/92 i soggetti passivi I.C.I. devono pagare l'imposta proporzionalmente alla propria quota di possesso ed effettuare conseguentemente distinti versamenti, ma la risoluzione del Ministero delle Finanze 30.07.1998 n. 95/E si è pronunciata in merito alla possibilità di considerare regolari i versamenti I.C.I. effettuati unitariamente da più contitolari, inserendone la previsione nella normativa comunale per l'applicazione delle sanzioni tributarie;

VISTI i pareri per la regolarità tecnica e contabile sulla proposta da parte dei responsabili, tutti rilasciati ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

VISTO l'art.47, comma 3, della legge n. 142/90;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **di determinare**, per motivi espressi in premessa, al fine di dare attuazione al disposto dei Decreti Legge n. 471, n. 472 e n. 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, le sanzioni per i tributi comunali di competenza dell'Ente da applicarsi da parte del responsabile dei tributi stessi, stabilendo che le sanzioni sono graduate e si applicano in base ai criteri che qui di seguito si individuano in ottemperanza anche ai principi dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, per le motivazioni indicate in ciascun caso:
 - a) **sanzione** in misura percentuale superiore a quella intermedia tra il massimo ed il minimo di legge (min. 100%, max. 200%, valore intermedio 150%) per l'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione, in relazione al grave pericolo di danno insito in questo tipo di violazione che può concretizzarsi in ipotesi di evasione

d'imposta con difficoltà, per l'Ufficio Comunale di reperire i dati necessari alle verifiche, pertanto si ritiene corretto che tale misura sia stabilita pari al 160%, come evidenziato nei successivi prospetti;

- b) **sanzione** in misura percentuale inferiore a quella intermedia tra il massimo ed il minimo di legge (min. 50%, max. 100%, valore intermedio 75%) in caso di presentazione di denuncia o dichiarazione infedele, in relazione al pericolo di danno inferiore a quello della omessa presentazione denuncia o dichiarazione, ma pur tuttavia di grave rilevanza ai fini della corretta liquidazione e verifica dell'imposta, potendo la stessa concretizzare ipotesi di evasione tributaria, pertanto si ritiene corretto che tale misura sia stabilita pari al 70%, come evidenziato nei successivi prospetti;
- c) **sanzione** in misura intermedia tra il massimo ed il minimo di legge nel caso di mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti o mancata restituzione o compilazione, anche incompleta o infedele, di questionari o comunque inadempimenti a fronte di richieste legittime dell'Ente, in relazione al fatto che la misura punitiva più elevata tende a rafforzare il dovere di collaborazione imposto dalla Legge ai cittadini contribuenti;
- d) **sanzione** minima in caso di errori formali attinenti ad elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, in relazione all'irrelevante pericolo di danno con conseguente attenuazione della misura punitiva della sanzione;
- e) **nel caso** di precedenti sanzioni su qualsiasi tributo comunale comminate negli ultimi tre anni all'autore della violazione, la sanzione inflitta è aumentata del 30%, in ogni caso nel rispetto del limite massimo di legge, in ottemperanza all'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 472/97, quale elemento di identificazione della personalità dell'autore della violazione;
- f) **le sanzioni** suddette sono ridotte al minimo edittale previsto dalla norma nel caso di condizioni economiche e sociali di grave precarietà del contribuente, previa richiesta dello stesso accompagnata da una attestazione documentata dalla quale risulti che il reddito del nucleo familiare è inferiore a quello minimo previsto dal nuovo redditometro, in ottemperanza ai principi del comma 1 del citato art. 7;
- g) **aumento** della metà della sanzione nell'ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 7, nel caso in cui il contribuente che ha commesso la violazione sia incorso in altra violazione della stessa indole nei tre anni precedenti, senza definizione della stessa ai sensi dell'art. 13. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97;
- h) **in riferimento** all'art. 12 del D.Lgs. 472/97, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione:
 - se con una sola azione od omissione vengono violate più disposizioni, ovvero se con più azioni od omissioni vi sono più violazioni della stessa disposizione, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 50%;
 - se le violazioni suddette si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto;
 - nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi d'imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi sono più di due, mentre se i periodi sono due, la sanzione è aumentata del 50%.
- i) **ai fini** di cui al comma 4 del citato art. 7 del D.Lgs. 472/97, la sproporzione tra l'entità del tributo, a cui la sanzione si riferisce, e la sanzione medesima, ricorre allorché l'ammontare della sanzione è superiore al triplo del tributo dovuto, questa è ridotta al predetto limite (triplo del tributo dovuto), ma in ogni caso non può scendere come importo al di sotto della metà del minimo previsto dalla legge;

2. Per quanto sopra le sanzioni per i singoli tributi risultano così graduate :

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

Violazione

- a) Omessa presentazione dichiarazione o denuncia
- b) Presentazione dichiarazione o denuncia infedele
- c) Infrazioni di carattere formale - mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti o mancata restituzione o compilazione, anche incompleta o infedele, di questionari
- d) Infrazioni di carattere formale - errori od omissioni attinenti ad elementi non incidenti sulla determinazione di imposta o diritti

Sanzione

- 160% imposta dovuta, con un minimo di L. 100.000=
- 70% maggiore imposta dovuta
- Sanzione di L. 250.000=

- Sanzione di L. 100.000=

B) Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni

Violazione

- a) Omessa presentazione dichiarazione o denuncia
- b) Presentazione dichiarazione o denuncia infedele
- c) Infrazioni di carattere formale - mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti o mancata restituzione o compilazione, anche incompleta o infedele, di questionari
- d) Infrazioni di carattere formale - errori od omissioni attinenti ad elementi non incidenti sulla determinazione di imposta o diritti

Sanzione

160% imposta dovuta, con un minimo di L. 100.000=

70% maggiore imposta dovuta

Sanzione di L. 250.000=

Sanzione di L. 100.000=

C) Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)

Violazione

- a) Omessa presentazione dichiarazione o denuncia
- b) Presentazione dichiarazione o denuncia infedele
- c) Infrazioni di carattere formale - mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti o mancata restituzione o compilazione, anche incompleta o infedele, di questionari
- d) Infrazioni di carattere formale - errori od omissioni attinenti ad elementi non incidenti sulla determinazione di imposta o diritti

Sanzione

160% imposta dovuta, con un minimo di L. 100.000=

70% maggiore imposta dovuta

Sanzione di L. 250.000=

Sanzione di L. 100.000=

D) Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU).

Violazione

- a) Omessa presentazione dichiarazione o denuncia.
- b) Presentazione dichiarazione o denuncia infedele.
- c) Infrazioni di carattere formale - mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti o mancata restituzione o compilazione, anche incompleta o infedele, di questionari.
- d) Infrazioni di carattere formale - errori od omissioni attinenti ad elementi non incidenti sulla determinazione di imposta o diritti

Sanzione

160% tassa o maggiore tassa dovuta. CON UN MINIMO DI
L. 100.000

70% maggiore imposta dovuta

Sanzione di L. 250.000=

Sanzione di L. 50.000

E) Imposta Comunale per l'Esercizio di Imprese e di Arti e Professioni (ICIAP)

Violazione

- a) Omessa presentazione dichiarazione o denuncia.
- b) Presentazione dichiarazione o denuncia infedele.
- c) Infrazioni di carattere formale - mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti o mancata restituzione o compilazione, anche incompleta o infedele, di questionari.
- d) Infrazioni di carattere formale - errori od omissioni attinenti ad elementi non incidenti sulla determinazione di imposta o diritti

Sanzione

- 160% taxa o maggiore taxa dovuta, con un minimo di L. 200.000.
- 70% maggiore imposta dovuta
- Sanzione di L. 250.000=

- Sanzione di L. 100.000

F) Tributi diversi soggetti all'art. 274 del Testo Unico per la Finanza Locale approvato con Regio Decreto del 14 settembre 1931, n. 1175

Violazione

- a) Omessa presentazione dichiarazione o denuncia.
- b) Presentazione dichiarazione o denuncia infedele.
- c) Infrazioni di carattere formale - mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti o mancata restituzione o compilazione, anche incompleta o infedele, di questionari.
- d) Infrazioni di carattere formale - errori od omissioni attinenti ad elementi non incidenti sulla determinazione di imposta o diritti

Sanzione

- Pari all'ammontare del tributo dovuto.
- 80% maggiore imposta dovuta
- Sanzione di L. 250.000=

- Sanzione di L. 100.000.

3. **di dare atto** che, ai sensi del D.Lgs. 473 del 18 dicembre 1997, tutte le sanzioni previste alle suddette lettere A, B, C, D ed E, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione;
4. **di stabilire** che per il mancato versamento totale o parziale di qualsiasi tributo comunale, per ritardati versamenti sia in acconto, sia a saldo, rispetto alle scadenze di legge o fissate da atti normativi o amministrativi dell'Ente, si applica la sanzione generale prevista dal comma 1, dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, pari a:
30% di ogni importo non versato;
tale sanzione non si applica nel caso di pagamento corretto e tempestivo effettuato a favore di ufficio o concessionario diverso da quello competente (art. 13, comma 3, D.Lgs. 47 1/97);
per tale tipo di sanzione non è possibile la procedura di accertamento con adesione e quindi alcuna riduzione della sanzione.
5. **Di considerare** regolari i versamenti I.C.I. effettuati unitariamente da uno solo dei contitolari dell'immobile oggetto di imposizione, escludendo dall'applicazione di qualsiasi sanzione in merito gli altri contitolari.
6. **Di confermare** che per gli accertamenti I.C.I. già in corso di attuazione da parte dell'Ufficio Tributi per quanto riguarda le Infrazioni di carattere formale - mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti o mancata restituzione o compilazione, anche incompleta o infedele, di questionari. la sanzione da comminare è quella minima prevista dal D.L.vo. n. 473/97.

Inoltre con separata votazione unanime il Consiglio Comunale dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 2° comma della art. 47 della Legge 142/90.

Il presente atto è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 33 - della Legge 127/1997.

Letto, approvato e sottoscritto.

DAL 01.12.98 AL 16.12.98

IL PRESIDENTE
F.to Renato Sala

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa M.A. MANFREDA

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

3 011. 1998

Addi, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa M.A. Manfreda

COPIA CONFORME

Per Copia Conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Addi, - 3 011. 1998



Il Segretario Comunale
Manfreda

TRIB.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, NON è stata trasmessa al Co.Re.Co. in quanto ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO ai sensi dell'art. 17 - comma 33 - L. 127/97 ed è divenuta esecutiva, decorso il termine di cui al 2° comma dell'art. 47 della L. 142/90, il _____;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 2° comma dell'art. 47 della L. 142/90.

Addi, - 3 011. 1998



IL SEGRETARIO COMUNALE
Manfreda

INVIO AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

La presente deliberazione, è stata trasmessa al Co.Re.Co. in data 5 011. 1998.

Essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 33 - L. 127/97;

Essendo pervenuta richiesta scritta e motivata da parte del prescritto numero di consiglieri comunali ai sensi dell'art. 17 - comma 38 - L. 127/97;

ESITO DEL CONTROLLO

Decorso il termine di cui all'art. 17 - Comma 40 - della L. 127/97 in data _____, la presente deliberazione è divenuta esecutiva.

Preso atto dell'esame favorevole del Co.Re.Co. del 25 NOV. 1998 prot. n. 58 la presente deliberazione è divenuta esecutiva.

Preso atto dei vizi di illegittimità riscontrati dal Co.Re.Co. prot.n. _____ del _____ la presente deliberazione è stata annullata.

Addi, 30 NOV. 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE
Manfreda